REGOLAMENTO (CEE) N. 992/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3270/91 che assoggetta le importazioni di salmone dell'Atlantico al rispetto di un prezzo minimo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 29 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando che, a causa dei gravi turbamenti del mercato comunitario del salmone, la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 3270/91 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/92 [3], ha assoggettato le importazioni di salmone dell'Atlantico al rispetto di un prezzo minimo;

considerando che taluni paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità e riportati nell'elenco dell'allegato I della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [4], esportano verso la Comunità quantitativi di salmone dell'Atlantico che, pur essendo di entità modesta su scala del mercato comunitario, costituiscono nondimeno una corrente d'esportazione importante per questi paesi e territori la cui economia dipende fortemente o totalmente dalla produzione e dall'esportazione dei prodotti della pesca;

considerando che i prezzi praticati per i prodotti in questione originari di tali paesi e territori si collocano tradizionalmente ad un livello basso, il che rende impossibile il rispetto del prezzo minimo istituito; che, visto il regime generale applicabile agli scambi tra la Comunità e questi paesi e territori e tenuto conto dell'importanza di questo sbocco per la loro economia nonché del volume esiguo delle loro esportazioni verso la Comunità, è opportuno mantenere per i prodotti in causa l'accesso al mercato comunitario; che è d'uopo pertanto esentare dal rispetto del prezzo minimo istituito dal regolamento (CEE) n. 3270/91 le importazioni di salmone dell'Atlantico originarie dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3270/91 è modificato come segue:

È inserito il seguente articolo:

« *Articolo 1 ter*

Il presente regolamento non si applica alle importazioni di salmone dell'Atlantico originarie dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità e riportati nell'elenco dell'allegato I della decisione 91/482/CEE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità (*).

(*) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.
(2) GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 34.
(3) GU n. L 58 del 3. 3. 1992, pag. 24.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.